



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Delibera n. 284 del 22 marzo 2017

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Nexive S.p.A. – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione della composizione grafica, produzione, notificazione/recapito degli atti tributari e della riscossione delle entrate del Comune di Milano attraverso messi notificatori, nonché dei servizi connessi. Importo a base di gara euro: 12.721.721,31. S.A.: Comune di Milano.

PREC 81/16/S

Partecipazione in R.T.I. di tipo orizzontale – Oggetto dell'affidamento.

Qualora la stazione appaltante abbia ritenuto l'oggetto dell'affidamento del servizio unitario, ancorché articolato in diversi segmenti attuativi, non prevedendo quindi una distinzione delle prestazioni oggetto di affidamento tra primaria e secondarie, è sufficiente, ai fini della configurazione di un raggruppamento di tipo orizzontale, nel caso di forniture o servizi, la specificazione nell'offerta delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti obbligandosi ciascuno dei quali ad assumere *pro quota* l'intero spettro delle prestazioni riconducibili al servizio oggetto di gara .

Art. 48, d.lgs. 50/2016

Iscrizione alla CCIAA – Oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'affidamento.

Compete alla stazione appaltante accertare la coerenza, in concreto, della descrizione delle attività imprenditoriali esercitate dalla concorrente e dell'oggetto sociale, riportate nel certificato camerale, con il requisito di ammissione richiesto dalla *lex specialis* di gara e con l'oggetto dell'affidamento.

Art. 83, d.lgs. 50/2016

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 163110 del 4 novembre 2016 presentata dalla Nexive S.p.A. relativamente alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione della composizione grafica, produzione, notificazione/recapito degli atti tributari e della riscossione delle entrate del Comune di Milano attraverso messi notificatori, nonché dei servizi connessi;

VISTA in particolare, le doglianze sollevate in merito: 1) alla presunta partecipazione del RTI Poste Italiane S.p.A./Postel, in violazione del divieto previsto nella *lex specialis* di gara, di dar luogo a un raggruppamento di tipo verticale, e che 2) entrambe le imprese risulterebbero comunque prive del requisito relativo al possesso di idonea certificazione CCIAA recante l'oggetto sociale coerente con quello di gara. L'impresa istante, sostiene che la commissione di gara abbia ravvisato che la concorrente ATI Poste Italiane S.p.A./Postel si sia presentata in raggruppamento verticale, per intervenire in sede di ammissione alla trasformazione d'ufficio in un RTI di tipo orizzontale;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 23.11.2016;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTE le controdeduzioni formulate dalla stazione appaltante con le quali censura le criticità avanzate dalla società istante, ribadendo la correttezza dell'operato posto in essere dalla commissione di gara evidenziando che, al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, due sono quelle pervenute rispettivamente da parte della Nexive S.p.A. e della ATI Poste Italiane S.p.A./Postel. Entrambi gli operatori economici sono stati ammessi con riserva per motivi attinenti all'istituto dell'avvalimento, riserva attualmente ancora non sciolta. Precisa il Comune di Milano che la commissione di gara non ha proceduto ad alcuna modifica delle dichiarazioni del concorrente ATI Poste Italiane S.p.A./Postel o trasformazione del costituendo RTI. Sostiene, inoltre che dalla documentazione di gara nonché dalla dichiarazione di partecipazione emerge che il raggruppamento in questione abbia documentato i requisiti richiesti dalla *lex specialis* e che con chiarezza risulti l'impegno alla costituzione di un RTI di tipo orizzontale;

VISTE le osservazioni inoltrate da Poste Italiane S.p.A. con le quali rappresenta di aver partecipato alla procedura *de qua* come mandataria del RTI, con la mandante Postel S.p.A., indicando la composizione sia in termini percentuali che di distribuzione delle attività tra le due società, evidenziando che in nessuna parte della dichiarazione resa, né in altre dichiarazioni prodotte, sia stato affermato di voler partecipare alla gara in termini di ATI verticale. Precisa la società Poste S.p.A. che il chiaro e prioritario riferimento alla percentuale di partecipazione, imputata indistintamente sul valore dell'appalto, unitariamente considerato, appalesa in modo espresso e inequivoco la dichiarazione di partecipazione in ATI orizzontale. Infine, evidenzia come l'oggetto sociale sia di Poste Italiane S.p.A. che di Postel risulti coerente con l'oggetto di gara come definito nel bando e nel Capitolato Speciale;

VISTE le ulteriori precisazioni rese dalla società istante Nexive S.p.A.;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. 50/2016 – Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, laddove al comma 2, nel caso di forniture o servizi, stabilisce, tra l'altro che, «per raggruppamento orizzontale [si intende] quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione». Al successivo comma 4 è previsto che «nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati»;

TENUTO CONTO che, nel caso di specie, non risulta che la stazione appaltante abbia recato distinzione nel bando di gara tra la prestazione principale e quelle secondarie, prevedendo così nel caso di ricorso alla partecipazione in forma raggruppata di tipo orizzontale e che le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio e di esecuzione, indicate in offerta, possano essere liberamente stabilite. Ciascun componente dell'ATI deve dichiarare la quota percentuale di servizio per la quale partecipa e per la quale eseguirà la prestazione;

RILEVATO che l'oggetto dell'affidamento del servizio di gestione della composizione grafica, produzione, notificazione/recapito degli atti tributari e della riscossione delle entrate del Comune di



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Milano attraverso messi notificatori, nonché dei servizi connessi, appare unitario, seppur articolato in diversi segmenti attuativi della prestazione richiesta;

RITENUTO quindi che l'offerta della costituenda ATI Poste Italiane S.p.A./Postel, coerentemente con la disciplina di gara e con la norma di riferimento, presenta una specificazione prettamente quantitativa del riparto (84,459% alla capogruppo Poste Italiane S.p.A. – 15,541% alla mandante Postel S.p.A.) e appare idonea a fornire alla stazione appaltante sufficiente certezza in ordine alle modalità di esecuzione del servizio ed ai connessi profili di responsabilità contrattuale delle imprese associate, ciascuna delle quali si obbliga ad assumere *pro quota* l'intero spettro delle prestazioni riconducibili al servizio oggetto di gara (in tal senso vedasi Parere n.121 del 06/06/2014; TAR Salerno, sentenza del 6 dicembre 2016, n. 2631);

CONSIDERATO, altresì, quanto richiesto nel bando integrale di gara in ordine alla certificazione di iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato da cui si evinca, tra l'altro, che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulti coerente con l'oggetto della gara;

CONSIDERATO, quindi che la suddetta clausola deve intendersi come volta ad accertare, anche attraverso la certificazione camerale, il concreto ed effettivo svolgimento da parte delle imprese concorrenti di determinate attività, adeguate e direttamente riferibili al composito servizio da appaltare;

RITENUTO che è competenza della stazione appaltante accertare la coerenza, in concreto, della descrizione delle attività imprenditoriali esercitate e dell'oggetto sociale, riportate nel certificato camerale, con il requisito di ammissione richiesto dalla *lex specialis* di gara e con l'oggetto dell'appalto complessivamente considerato,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che l'operato della stazione appaltante appare conforme alla normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 marzo 2017

Il segretario Maria Esposito